



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VENEZIA**

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa	Lina Tosi	- Presidente
dott.ssa	Chiara Campagner	- Giudice, relatore, estensore
dott.ssa	Lisa Torresan	- Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 3404/2020 R.G.

promosso da:

**GESTEL srl**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Giuseppe Galzignato del Foro di Treviso, giusta procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente;

- attore -

contro

**Rossella CORBANESE e Enzo CORBANESE**, rappresentati e difesi in giudizio dagli avv. Francesco Novello ed Alex Lovisa del Foro di Treviso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente

- convenuti-

avente per oggetto: azione sociale di responsabilità nei confronti di amministratori e liquidatori

**CONCLUSIONI**



Parte attrice così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione avversaria:*

*Nel merito*

*Accertata e dichiarata la responsabilità ex artt. 2476 c.c., comma settimo, e 2489 c.c., comma secondo, dei signori Rossella e Enzo Corbanese nella loro veste di ex amministratore ed ex liquidatore la prima e di ex amministratore e attuale liquidatore il secondo di Levotel Srl, nei confronti di Gestel Srl, condannare i medesimi in solido a corrispondere a Gestel Srl l’importo pari a € 597.916,25, a titolo di indennità di occupazione abusiva dell’azienda alberghiera denominata Hotel Cristallo, maturate fino all’effettivo rilascio dell’azienda de qua, avvenuto in data 10.05.2021, oltre a rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.*

*In ogni caso*

*Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.*

*In via istruttoria*

*Si insiste per l’accoglimento delle istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. e delle eccezioni di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c.”*

I convenuti così concludono come da comparsa di costituzione e risposta:

*“Voglia l’ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione reietta,*

*nel merito*

*rigettare in toto le domande ex adverso proposte in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in atti.*

*In via istruttoria*

*solo per il caso denegato di rimessione della causa in istruttoria, si insiste per l’ammissione delle istanze istruttorie così come formulate nella memoria istruttoria di data 11.1.2021 ed in ordine alle prove orali richieste da parte attrice, consistenti nel solo*



*interpello dei convenuti, se ne chiede il rigetto in quanto inammissibile per i motivi indicati nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. di data 1.2.2021.*

*In ogni ipotesi*

*spese e compensi di lite, anche della fase cautelare, integralmente rifusi sia per Rossella che per Enzo Corbanese.”*

\*\*\*

### Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:

### MOTIVAZIONE

Gestel srl agiva nel merito ai sensi dell'art. 2395 e 2476, 7° comma c.c. nei confronti di Rossella e Enzo Corbanese, ex amministratori e la prima ex liquidatrice, il secondo attuale liquidatore di Levotel srl per far valere il danno patito a far data da ottobre 2016 per il mancato pagamento dei canoni e delle indennità di occupazione e l'omessa restituzione dell'azienda, quantificato nell'importo di € 482.588,80.

Gestel esponeva di:

- essere proprietaria del ramo di azienda avente per oggetto l'esercizio dell'attività di albergo, ristorante e bar sotto l'insegna "Hotel Cristallo", corrente in Conegliano, Corso Mazzini 45;

- aver concesso in affitto a Levotel srl, con scrittura privata del 28.10.2011, il predetto ramo di azienda, a fronte di un corrispettivo annuo pari ad € 120.000 + Iva per il primo anno ed € 132.000 + Iva a partire dal secondo anno.

- aver diffidato Levotel, con pec del 2.10.2014, a provvedere al pagamento dei canoni scaduti ed ammontanti all'importo di € 151.350,00 nel termine di venti giorni dal ricevimento della missiva, comunicando che, in difetto di pagamento, il contratto si sarebbe risolto di diritto alla luce della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 6.3. del contratto di affitto e dell'art. 1456 c.c.;



- aver comunicato a Levotel, con successiva pec del 7.1.2014, che il contratto de quo doveva ritenersi risolto a far data dal 23.10.2014, non essendo intervenuto il pagamento del dovuto entro il termine assegnato.

- aver adito il Tribunale di Treviso per ottenere la condanna di Levotel al pagamento dei canoni dovuti; con sentenza n. 2510 del 2017 del Tribunale di Treviso, confermata con sentenza n. 278 del 2020, della Corte di Appello di Venezia, veniva accertata che non era intervenuta alcuna pattuizione di riduzione del canone;

- aver nuovamente adito il Tribunale di Treviso onde ottenere l'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di affitto di azienda; con sentenza n. 2058 del 15.11.2019 il Tribunale di Treviso accertava l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di affitto di azienda.

Evidenziava, inoltre, che:

-con decreto del Tribunale di Venezia del 10.10.2018 pronunciato in un procedimento di VG, confermato con decreto dell'8.1.2019 della Corte di Appello di Venezia, veniva accertato lo stato di scioglimento di Levotel.

-con sentenza n. 431 del 2019 dell'adito Tribunale, passata in giudicato, veniva accertato che la società Levotel srl si trovava nelle condizioni di scioglimento per perdita del capitale sociale già nel 2011.

Parte attrice ascriveva ai convenuti i seguenti addebiti:

1) l'omesso accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento ed omissione dei conseguenti adempimenti.

In tesi della parte attrice, se gli amministratori, che avevano occultato con artifici contabili la presenza della causa di scioglimento, consistente nell'integrale erosione del capitale sociale fin dalla chiusura dell'esercizio 2011, avessero invece provveduto diligentemente agli adempimenti conseguenti al verificarsi della causa di scioglimento, Levotel avrebbe immediatamente restituito l'azienda;

2) responsabilità degli amministratori e liquidatori di Levotel srl ex art. 2476, 7° comma c.c. per il danno provocato a Gestel dalla mancata restituzione dell'azienda, pur essendo stato il contratto risolto a far data da 23.10.2014 e dal grave inadempimento di Levotel dell'obbligo di pagamento dei canoni.





Si sono costituiti Enzo e Rossella Corbanese, i quali deducono di non aver provveduto alla restituzione dell'azienda, in quanto l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto è ancora sub iudice.

Con riferimento all'addebito sub a), consistente nel non aver posto in liquidazione Levotel, osservavano che qualunque decisione al riguardo prima della pronuncia giudiziale dell'8.1.2019 sarebbe stata prematura, non sussistendo una causa di scioglimento conclamata.

Inoltre, ad oggi non si è formato ancora un giudicato sul controcredito vantato da Levotel nei confronti di Gestel ed iscritto a bilancio sotto la voce fatture da emettere.

Medio tempore il contratto di affitto di azienda è venuto a scadere in data 31.10.2019 per mancato rinnovo e nondimeno i convenuti giustificano l'omessa restituzione dell'azienda, rilevando che Gestel non aveva comunicato loro quali fossero le modalità con le quali intendeva gestire l'albergo, né palesato i nomi di possibili acquirenti, sicché la restituzione dell'azienda ne avrebbe comportato un grave deprezzamento.

Concludevano chiedendo il rigetto delle domande avversarie.

Veniva proposto ricorso per sequestro conservativo, che veniva accolto con ordinanza di data 5.11.2020 fino a concorrenza di € 90.000,00 nei confronti del solo Enzo Corbanese.

Avverso l'ordinanza cautelare veniva proposto reclamo, rigettato con ordinanza di data 4.2.2021.

La causa veniva istruita solo documentalmente.

La domanda di parte attrice è meritevole di accoglimento nei limiti che si espongono.

L'art. 2395 c.c. delinea un sistema di responsabilità volto a tutelare i soci ed i terzi, che si fonda sul presupposto di un pregiudizio arrecato direttamente al patrimonio del singolo senza che da ciò derivi un danno per la società. Infatti, l'elemento di diversità dell'azione individuale di responsabilità rispetto all'azione sociale (art. 2393 c.c.) ed a quella dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) è rappresentato dall'incidenza "diretta" del danno sul patrimonio del socio o del terzo: mentre l'azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale, che incide soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni, e l'azione dei creditori sociali mira al pagamento dell'equivalente del credito insoddisfatto a causa dell'insufficienza patrimoniale causata dall'illegittima condotta degli amministratori, e quindi ancora una volta riguarda un danno



che costituisce il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società, l'azione individuale in argomento postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società (cfr., ex pluribus, Cass. civ., sent. n. 21130/2008).

È opinione prevalente, in dottrina ed in giurisprudenza, che, data la mancanza di un vincolo contrattuale tra amministratore ed i terzi che esercitino l'azione, l'azione che ne deriva assuma natura extracontrattuale (cfr. Cass. n. 15220/2010; Cass. n. 6870/2010; Cass. n. 4817/1998).

La natura extracontrattuale della responsabilità si riverbera sul regime probatorio. Ed infatti, grava sul socio o sul terzo che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità diretta dell'amministratore l'onere probatorio in relazione: alla condotta dolosa o colposa dell'amministratore; all'esistenza di un danno ingiusto diretto e al nesso di causalità che deve intercorrere tra l'attività dell'amministratore ed il pregiudizio causato all'attore.

Orbene, svolte tali premesse, il primo addebito contestato da Gestel agli amministratori di Levotel concerne l'omesso accertamento della causa di scioglimento della società.

Ed invero, il determinarsi di una causa di scioglimento, non determina ipso facto lo scioglimento della società, né incide sui rapporti giuridici già pendenti, non implica una scadenza anticipata dei crediti, tanto che l'assemblea può addirittura autorizzare l'esercizio provvisorio dell'impresa, ma si risolve in un mutamento dell'assetto organizzativo della società, volto a massimizzare il patrimonio sociale in vista del pagamento dei debiti sociali e della distribuzione ai soci del patrimonio residuo, sicché non è condivisibile l'assunto di parte attrice, secondo il quale se la società fosse stata posta in liquidazione, l'azienda sarebbe stata immediatamente restituita.

Come affermato nell'ordinanza collegiale di data 4.2.2021 che ha rigettato il reclamo avverso l'ordinanza autorizzativa del sequestro, *“il rapporto contrattuale pendente non è attinto da scioglimento o “scadenza anticipata “ in caso di messa in liquidazione della società il che equivale a dire, dal lato della contraente Gestel s.r.l., che detta contraente Gestel non avrebbe avuto alcun diritto in caso di messa in liquidazione tempestiva della società Levotel ad ottenere, in forza di ciò, la restituzione della azienda.*



*In assenza di un vero e proprio diritto in capo a Gestel di ottenere in forza della messa in liquidazione la restituzione dell'azienda non è neppure astrattamente configurabile sotto il profilo della mancata restituzione dell'azienda un vero e proprio danno risarcibile mancando in radice un danno "ingiusto" ovvero un danno conseguente alla violazione della sfera degli interessi giuridici protetti di Gestel (e tale non è l'interesse alla restituzione della azienda in caso di contratto ancora in essere, configurandosi esso al più quale interesse di mero fatto, non avente tutela risarcitoria )."*

Sotto altro profilo e in relazione invece all'inadempimento dell'obbligo di pagamento dei canoni, il riferimento all'incidenza diretta del danno sul patrimonio del terzo danneggiato, quale tratto distintivo di tale forma di responsabilità, impone un esame attento del nesso di causalità tra il pregiudizio subito e la condotta tenuta dall'amministratore.

Orbene, l'eventuale danno conseguente al protrarsi dell'attività sociale in violazione dell'art. 2485 c.c. colpisce il patrimonio della società e solo in via diretta e mediata quella del terzo.

L'attività gestionale successiva rispetto al verificarsi di una causa di scioglimento è, infatti, foriera di danno se non sia stata coerente con la finalità conservativa dell'integrità del patrimonio che gli amministratori debbono perseguire in una prospettiva liquidatoria.

I terzi creditori risultano danneggiati nella misura in cui il patrimonio non consenta il loro soddisfacimento.

In definitiva, non può tale addebito – violazione dell'art. 2485 c.c. –, alla luce delle considerazioni testè svolte, supportare il danno prospettato dall'attrice, difettando il nesso di causa quanto all'inadempimento dell'obbligazione dei canoni.

Con riferimento al secondo addebito preme osservare che la responsabilità dell'amministratore ex art. 2395 c.c. sorge da un quid pluris rispetto al mero inadempimento contrattuale della società, che è dato proprio dalla manifestazione dell'elemento soggettivo che presiede all'atto compiuto dall'amministratore, traducendosi in un danno che incide sul patrimonio del singolo socio o del terzo.

In altre parole, se la società è inadempiente per non avere rispettato gli obblighi ad essa derivanti da un rapporto contrattuale stipulato con un terzo, di questi danni risponde la società e soltanto la società (qui il rapporto di immedesimazione organica tra la società e le persone che per essa vogliono e agiscono si manifesta in tutta la sua portata, per cui, come



incisivamente si è detto, l'atto dell'amministratore non è atto compiuto per conto della società, ma è atto "della" società); se viceversa, accanto a questo inadempimento sociale, vengono dedotti specifici comportamenti degli amministratori, dolosi o colposi, che di per se stessi abbiano cagionato ai terzi un danno diretto, di questo risponderanno gli amministratori, la cui responsabilità potrà eventualmente aggiungersi - senza sostituirla o sopprimerla - a quella della società per l'inadempimento.

Peraltro, la responsabilità ex art. 2395 c.c. dell'amministratore di società, data la sua natura extracontrattuale, non si estende al danno derivato all'altro contraente dall'inadempimento del contratto stipulato all'esito dell'attività suindicata del quale risponde la società, a titolo di responsabilità contrattuale, ma concerne solo il danno direttamente ricollegabile, con nesso di causalità immediata, ai predetti fatti illeciti dell'amministratore, unicamente di questi ultimi potendosi far carico al medesimo, ai fini del risarcimento del danno all'altro contraente danneggiato (Cass. civ., sent. n 15822 del 2019, 21130 del 2008).

Parte attrice è tenuta a dimostrare l'illeceità dei comportamenti che addebita all'amministratore/ liquidatore convenuti.

Quando vengano in rilievo comportamenti non vietati in sé dalla legge o dallo statuto sociale, ma attività commerciali rientranti nella gestione dell'impresa, occorre valutare il contesto, dal quale si ricava se l'amministratore avrebbe dovuto astenersi da quel dato comportamento o adottare comportamenti differenti.

Nel caso di specie, il contratto di affitto di azienda si è risolto di diritto a far data dal 23.10.2014, come accertato dalla sentenza del Tribunale di Treviso n. 2058 pubblicata in data 15.11.2019.

Tale sentenza ha ribadito la motivazione di cui alla sentenza n. 2510 del 2017 del Tribunale di Treviso, confermata dalla sentenza n. 278 del 2020 della Corte di Appello di Venezia in ordine alle seguenti due questioni: a) non è stata raggiunta la prova in ordine alla riduzione del canone del contratto di affitto di azienda, essendo stati adottati elementi di prova che comprovano solo l'esistenza di trattative; b) il contratto di affitto di azienda stipulato da Gestel con il terzo Refosso con riferimento al servizio di ristorazione non ha comportato la riduzione della facoltà di godimento dei beni aziendali concessi in affitto a Levotel.





Il contratto sarebbe, inoltre, venuto a scadenza naturale in data 28.10.2019 e costituisce dato pacifico tra le parti la circostanza che il contratto non sia stato rinnovato.

Levotel srl non ha, pertanto, alcun titolo per detenere il ramo d'azienda e occupare l'immobile.

Nondimeno il liquidatore di Levotel non ha provveduto all'immediata restituzione dell'azienda e al pagamento dei canoni.

Orbene, a fronte della sopravvenuta inefficacia del contratto per scadenza del termine e delle argomentazioni del tutto pretestuose addotte dal liquidatore e fermamente ribadite anche in comparsa conclusionale per ritardare ulteriormente la restituzione dell'azienda e nel contempo non pagare l'indennità di occupazione si rinviene un comportamento doloso in capo al liquidatore.

Ed invero, i convenuti hanno insistito nel ritenere che "l'esercizio dell'azienda era ed è essenziale al fine di assicurare continuità alla gestione alberghiera e preservare l'avviamento e l'immagine commerciale dell'azienda" e il liquidatore a giustificato l'omessa restituzione perché Gestel non avrebbe palesato le modalità con le quali intende esercitare l'azienda dopo la restituzione.

È financo superfluo osservare che la titolare dell'azienda non ha alcun obbligo di rendere conto all'affittuaria delle modalità con le quali, scaduto il contratto, intende gestire l'azienda, se mediante affitto a terzi, gestione diretta o se intende cedere l'azienda.

Le richieste che Enzo e Rossella Corbanese legittimamente avanzano nella loro qualità di soci di Gestel all'amministratrice di quest'ultima non assumono invece alcun rilievo rispetto all'obbligo di restituire l'azienda.

L'art. 12 del contratto, rubricato restituzione, prevede che entro quindici giorni dalla scadenza del contratto l'azienda debba essere restituita senza che l'affittuario possa opporre eccezioni e che possa far valere le eccezioni solo dopo la riconsegna e l'avvenuto pagamento dei canoni.

Gestel, a mezzo pec del 4.11.2019, che faceva seguito alla precedente pec dell'11.6.2019, ha diffidato Levotel a voler dare corso, tramite il suo liquidatore, agli adempimenti connessi alla restituzione, indicando due date alternative per la comparizione avanti al Notaio designato, senza ricevere alcun riscontro.



Successivamente, Gestel Srl per ottenere la restituzione della propria azienda alberghiera, viste le diverse diffide rimaste senza esito, è stata costretta ad adire il Tribunale di Treviso per richiedere un provvedimento cautelare d'urgenza di rilascio ex art. 700 c.p.c., autorizzato in data 30.12.2020 e confermato dall'ordinanza del 23.02.2021, emessa a seguito del reclamo proposto da Levotel Srl, mentre le relative modalità di attuazione sono state determinate dal provvedimento del 06.04.2021 ex art 669 duodecies c.p.c. .

Gestel Srl è rientrata in possesso della propria azienda alberghiera solo in data 10.05.2021, come si evince dal verbale d'immissione in possesso dell'UNEP di Treviso, prodotto da entrambe le parti in allegato alle rispettive comparse conclusionali.

Pertanto, il rifiuto opposto dal liquidatore alla restituzione dell'azienda da novembre 2019 a maggio 2021 è illegittimo e inoltre Levotel è anche rimasta inadempiente rispetto all'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione.

Parte attrice sostiene che gli amministratori di Levotel srl hanno deciso illecitamente di non restituire l'azienda alberghiera de qua da Levotel srl a Gestel srl nonostante l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto.

Atteso che il contratto di affitto di azienda si è risolto in data 23.10.2014, come accertato da sentenza del Tribunale di Treviso n. 2058/2019, passata in giudicato a seguito della rinuncia agli atti del giudizio di appello proposto avverso la suddetta sentenza, secondo parte attrice andrebbe ravvisata una responsabilità per danno diretto in capo agli amministratori fin dalla data del 23.10.2014.

Tale assunto non è condivisibile, dovendosi tenere ben distinti la responsabilità degli amministratori dalla responsabilità contrattuale della società Levotel.

La questione dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di diritto di azienda era strenuamente avversata da Levotel e controversa in causa, così come era sub giudice l'accertamento della misura del canone effettivamente dovuto.

La sentenza del Tribunale di Treviso è stata pronunciata in data 15.11.2019 e da quel momento è divenuto attuale l'obbligo per il liquidatore di restituire l'azienda.

Il danno andrà pertanto parametrato ai canoni non incassati da Gestel a far data da novembre 2019.

Le norme che disciplinano il contratto di affitto, compreso l'affitto di azienda, sono norme speciali rispetto alla disciplina generale del contratto di locazione.



Se la fattispecie non è regolata da una norma specificamente prevista per l'affitto dovrà farsi ricorso alla disciplina generale sulla locazione di cose, salva l'incompatibilità con la relativa normazione speciale: di conseguenza, la violazione da parte dell'affittuario dell'obbligo di restituzione all'affittante dell'azienda per scadenza del termine dà luogo a carico del primo a responsabilità a norma dell'art. 1591 c.c. dettato in tema di locazione, mancando nella disciplina dell'affitto una norma che regoli i danni per ritardata restituzione e non essendo incompatibile con la normazione speciale sull'affitto l'art. 1591 c.c.

Parte convenuta ha contestato altresì che il danno in capo a Gestel possa derivare dal mancato pagamento del canone e/o dell'indennità di occupazione e ha dedotto che parte attrice avrebbe dovuto offrire una prova rigorosa del mancato guadagno, se, in caso di avvenuta restituzione dell'azienda, essa l'avesse condotta personalmente o l'avesse ceduta a terzi.

Il danno al quale fanno riferimento i convenuti è quello da lucro cessante, mentre è evidente che Gestel fa, invece, valere un danno parametrato al danno emergente.

Tale danno da determinarsi in misura pari ai canoni maturati da novembre 2019 al 10 maggio 2021 (data di immissione di Gestel srl nel possesso del proprio ramo di azienda) ammonta ad € 201.666,00.

La domanda deve essere rigettata nei confronti di Rossella Corbanese, in quanto da novembre 2019 liquidatore di Levotel era Enzo Corbanese e non sono state addotte circostanze relative a tale lasso temporale idonee a fondare una responsabilità solidale di Rossella Corbanese ex art. 2476, 7° comma c.c., mentre Enzo Corbanese deve essere condannato al pagamento dell'importo di € 201.666,00, oltre rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli canoni e agli interessi sulla somma rivalutata anno per anno fino all'effettivo pagamento.

Le spese di lite seguono la soccombenza sia nei rapporti tra Gestel srl e Enzo Corbanese sia nei rapporti tra Gestel e Rossella Corbanese e si liquidano come in dispositivo, compresa la fase cautelare del sequestro conservativo.

**P.Q.M.**



Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da GESTEL srl nei confronti di Enzo e Rossella CORBANESE ed iscritta al n. 3404/2020 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- dichiara tenuto e condanna Enzo Corbanese al pagamento in favore di Gestel srl dell'importo di € 201.666,00, oltre rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli canoni e agli interessi sulla somma rivalutata anno per anno fino all'effettivo pagamento;
- rigetta le domande proposte da Gestel srl nei confronti di Rossella Corbanese;
- condanna il convenuto Enzo Corbanese al pagamento, in favore di Gestel srl, delle spese di lite, che liquida in € 10.500,00 per compenso, € 3.718,76 per anticipazioni, oltre spese generali Cpa ed Iva come per legge;
- condanna l'attrice Gestel srl al pagamento in favore della convenuta Rossella Corbanese delle spese di lite, che liquida in € 4.500,00 (comprehensive della fase cautelare) per compenso, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 1° giugno 2022

Il Presidente

dott.ssa Lina Tosi

Il Giudice est.

dott.ssa Chiara Campagner

